

TERRE COLLETTIVE NEL MEDITERRANEO

Storia, legislazione, usi
e modalità di utilizzazione da parte degli animali

A cura di
A. Bourbouze e R. Rubino

INPEA

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

S O M M A R I O

Presentazione	pag. 7
Riassunto	» 9
Introduzione (<i>M. Zjalic e P. Morand-Febr</i>)	» 11
Grandeur, decadenza ... e rinnovamento delle terre di uso comune nei paesi del Mediterraneo (Presentazione del dossier collettivo) (<i>A. Bourbouze e R. Rubino</i>)	» 13
Le terre collettive in Marocco (<i>N. Bouderbala, J. Chiche, A. El Aich</i>)	» 29
Le terre a pascolo in Tunisia: modalità d'uso da parte degli animali e prospettive (<i>Fatine Elleuch</i>)	» 65
I diritti di pascolo in Turchia (<i>Suat Aksoy</i>)	» 79
Legislazione, utilizzo da parte degli animali e prospettive. Il caso della Grecia (<i>J. Hatziminaoglou, N. Polyzos, I. Magoulas, J.G. Boyazoglu</i>)	» 95
Diritti pastorali in Israele: prospettive storiche ed ecologia sullo statuto delle terre a pascolo (<i>A. Perevolotsky e S. Landau</i>) . .	» 121
Terre agricole comunali nella ex-Yugoslavia (<i>M. Tadic</i>)	» 141
Modi d'uso delle terre collettive e demaniali nelle regioni di montagna e mediterranee francesi da parte degli animali (<i>A. Bourbouze, B. Hubert, P. Martinand, R. Mondot, M. Quiblier</i>) .	» 173
Le terre collettive, comunali e pubbliche in Spagna (<i>A. Falagan, J.M. Montoya Oliver, J.M. Mangas Navas, P. Lopez</i>)	» 217
Utilizzazione delle terre pubbliche in Portogallo (<i>Severiano Rocha e Silva</i>)	» 241
Terre collettive ed allevamento nel Sud dell'Italia (<i>R. Rubino e G. Messina</i>)	» 253
Elenco degli autori	» 279

R. COMUNE

TERRE COLLETTIVE ED ALLEVAMENTO NEL SUD DELL'ITALIA

Osservazioni

Arca social	0,89	
»	»	0,01
»	»	8,39
»	»	0,05
»	»	1,00
»	»	0,12
»	»	7,70
»	»	0,01
»	»	2,95
»	»	21,07

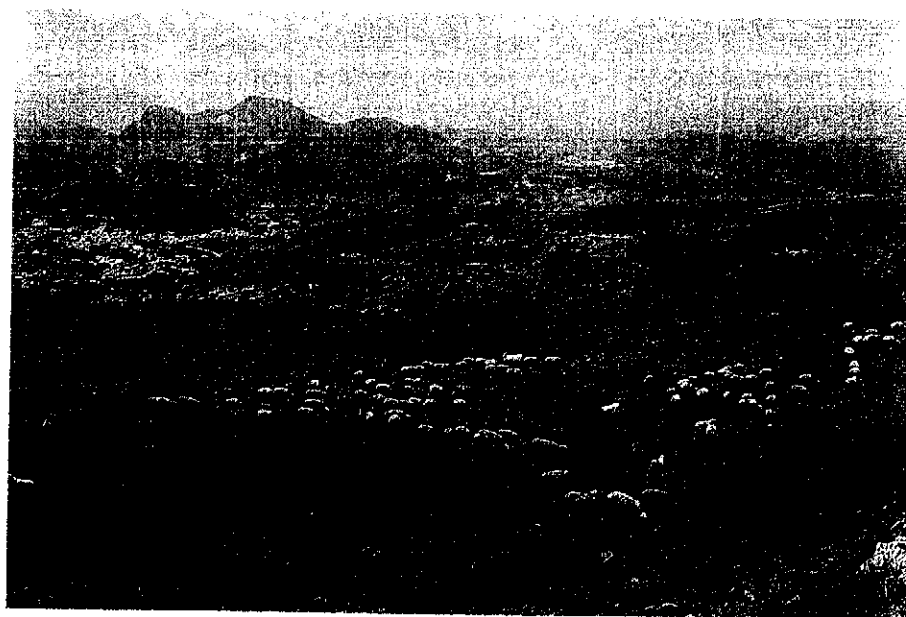
DI SUPERFICIE

Per «baldio»
superficie in ha

imo Minimo

5,5	0,0
	0,6
	1,1
	6
	11
	55
	110
	230
	550
	1050

R. Rubino
G. Messina



Terre collettive in Basilicata

I. INTRODUZIONE

Fin dall'antichità, l'allevamento è sempre stato fortemente legato e condizionato dalle terre pubbliche; il diritto romano anticamente ed il diritto feudale nell'alto Medio Evo, avevano situato le terre pubbliche al centro del sistema economico regolandone severamente l'accesso, l'utilizzazione e, più in generale, la condotta stessa del sistema di produzione (le razze da allevare, i mercati, le fiere, ecc.). Durante il nostro secolo e soprattutto dopo la seconda Guerra Mondiale, il patrimonio zootecnico è enormemente diminuito mentre le terre pubbliche sono state solamente in parte toccate dalle assegnazioni a privati che erano effettuate periodicamente.

Così, anche se l'allevamento ha perduto molta dell'importanza che aveva in passato, le terre pubbliche continuano ad avere un peso notevole nell'economia di molti comuni della montagna meridionale.

Esse si affermano non solo come soli estivi per la transumanza ma

asi strategiche

animale-terre
uale sviluppo
condizionati
omia agricola

Mediterraneo
hanno tracce
'ilkins, 1987),
oter risalire a

so si afferma,
che e dopo le

or parte delle
utilizzo
rigorosamen-
e le loro ter-
generalmen-
zadria o, più
olveva verso
ra tendeva a
e dominante,

o lo sviluppo
sistono i mo-
ppo dell'alle-
ersione della
li di utilizza-
e, per quanto
di passare in
contesto, lo
la pianura e
omini e degli

tofondo cam-
ne del domi-

Lo spopolamento e le grandi spoliazioni che interessano, dopo le guerre puniche, le popolazioni italiche hanno come conseguenza la formazione del *latifundium*, da un lato, e l'estensione considerevole dell'*ager publicus populi romani*, dall'altro. «I nuovi territori conquistati vengono generalmente divisi come segue: una parte delle terre disponibili – la migliore – è riservata alle colture ed attribuita, come proprietà privata, ai coloni individuali; la parte meno buona (boschi, pascoli, ecc.) è a sua volta suddivisa in tre parti, di cui la prima viene spartita tra i beneficiari delle terre coltivabili, la seconda lasciata in comune a tutti i coloni e la terza è attribuita alla colonia, considerata come elemento a parte, per essere utilizzata per il pascolo ed il rifornimento di legna da ardere» (Trifone, 1963). Nel quadro di un cambiamento della situazione politica e di una diversa pianificazione del territorio, l'allevamento transumante, che viene ad inserirsi in un processo di utilizzazione razionalizzata delle risorse, diventa una nuova forma di investimento molto redditizia i cui ricchi prodotti trovano sbocco sul mercato urbano di Roma e nel rifornimento di lana e di pelli per il commercio e per le armate.

In questo periodo, per la grande importanza acquisita dalla lana su tutti i mercati, l'allevamento si limita quasi esclusivamente agli ovini: non è un caso che gli imperatori stessi fossero proprietari di grandi greggi di ovini.

Anche la capra, senza essere in rivalità con la pecora, gioca un ruolo preciso nella società romana; Varrone scrive che il pelo di capra è utilizzato per i cordami delle navi, Virgilio parla di «tende per i soldati e vele per coloro che, ahimé, devono navigare» mentre Columella classifica la capra tra gli animali che conviene avere e fornisce utili indicazioni per allevarla.

Le invasioni barbariche portano, fino all'anno mille, gli sconvolgimenti che ben conosciamo: intere città spariscono, le terre incolte predominano e la transumanza subisce un rallentamento considerevole.

La situazione cambia tra il X^o ed il XII^o secolo: in tutta la penisola italiana, così come in Europa, si assiste ad un ripopolamento generalizzato delle campagne, che sono così rimesse a coltura. Vengono costruiti castelli feudali, comunità e grancie monastiche, cioè fattorie ben attrezzate, mentre il paesaggio subisce delle modificazioni radicali. Il sistema feudale permette la creazione di vasti demani che vengono asserviti ad un castello e che, allo stesso tempo, adottano forme di vita collettiva necessarie alla sopravvivenza (Clementi, 1987). Ma i castelli garantiscono soprattutto la sicurezza che rende possibile la ripresa della transumanza.

Nel 1155 il re di Sicilia, Guglielmo I^o, per regolare la transumanza, stabilisce nella sua «Costituzione» delle norme severe ed accorda degli importanti privilegi di pascolo alle greggi degli Appennini (D'Orazio, 1982). Man mano che la transumanza guadagna importanza, i governi intervengono per controllarla e per trarne delle entrate fiscali considerevoli: Federico II^o istituisce la Mena delle Pecore in Puglia, Giovanna II^o rimette

in vigore la Costituzione e gli Aragonesi, infine, danno alla transumanza una forte spinta a scapito delle colture (Paone, 1987).

Il 1° agosto 1447 Alfonso I° d'Aragona, con la sua celebre «Prammatica», regola la transumanza delle pecore in Puglia, sia per assicurare allo Stato entrate fiscali costanti e sicure, sia per stimolare la produzione di lana e l'industria laniera che si afferma così, nel sud dell'Italia ed in gran parte dell'Europa, come un'attività economica di importanza strategica. La transumanza diventa obbligatoria, le terre destinate al pascolo vengono ingrandite e le proprietà dei nobili e delle comunità vengono sottomesse al diritto di pascolo durante l'estate (statonica).

Di conseguenza tutti i pascoli, sia privati che pubblici, sono destinati agli ovini Merinos ed in certi casi non Merinos (Gaudiani, 1981).

La transumanza e l'utilizzazione collettiva delle terre demaniali restano inalterate fino alla fine del XVIII° secolo, malgrado le proteste dei contadini e gli avvertimenti di riformatori illustri, come G.M. Galante, G. Filangieri e A. Genovesi, che vedevano nell'allevamento un ostacolo all'estensione dell'agricoltura.

La situazione comincia inizialmente a cambiare con i regolamenti della «Prammatica» del 23 febbraio 1792 con la quale Ferdinando IV° permette alle diverse università di applicare delle quote alle terre del demanio sottomesse ad un'utilizzazione collettiva e, in seguito, con le leggi rivoluzionarie promulgate a Napoli nel 1799 e nel 1806 (Pedio, 1982).

Ma «l'abolizione degli usi civici, l'eversione della feudalità e della manomorta – che, secondo il programma degli economisti napoletani del XVIII° secolo, accettato dal re, avrebbe dovuto permettere, grazie alla messa a coltura delle terre non lavorate e lasciate a pascolo, l'estensione delle colture (il che, secondo coloro che credevano nella sincerità del legislatore francese, avrebbe dovuto portare ad una più equa distribuzione della proprietà fondiaria, ad un aumento dei piccoli proprietari contadini ed al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori della terra) – ebbero come unica conseguenza la pauperizzazione delle popolazioni rurali già miserabili» (Pedio, 1982). La legge del 1° settembre 1806 stabilisce dei principi generali riguardanti la ripartizione dei demani feudali o della Chiesa, misti e comunali. L'uso collettivo non è più permesso, e la questione viene in seguito regolamentata dai decreti promulgati l'8 giugno 1807 ed il 3 dicembre 1808 (Pedio, 1982).

Nonostante le intenzioni del legislatore, la situazione non cambia fino alla legge Serpieri. L'eversione della feudalità e degli ordini ecclesiastici proprietari non ha portato profitto se non agli antichi feudatari ed ai ricchi borghesi che hanno potuto acquistare le terre messe in vendita dallo Stato.

Con l'unità d'Italia (1860) il legislatore, grazie a delle leggi appropriate, comincia a gestire il territorio e le terre del demanio pubblico.

Questa concezione ha influito su tutta la legislazione ulteriore ivi compresa una gran parte delle leggi regionali emesse a seguito del DPR n. 616 del 1977, che ha decretato il trasferimento dei poteri.

2.2. Dall'unità

La logica fondata sulla riorganizzazione delle zone

2.2.1. La protezione

Con la concezione del territorio è la conservazione dei bisogni della repressione verso

L'istituzione è sembrata la

Su questa «Nuova gestione della montagna» ed il maggio 1926. tive alla salvaguardia penali e poliziottesche regole riguardanti nelle Facoltà i ed all'assistenza di montagna. I pastori e del pastorale dello possono essere dal Comitato f norme approvate limita rigorosa messi a queste

Riguardo la montagna, il re demaniali, cita «l'ostilità naturale carattere repressione delle foreste per le popolazioni caprine.

Lo stesso danti il pascolo in cui l'attività

¹ Il concetto per la prima volta 20/6/1877, che rap

La logica che ha in gran parte ispirato l'intervento del legislatore è fondata sulla necessità di assicurare la protezione del territorio, e soprattutto delle zone di montagna, contro il degrado idrogeologico.

2.2.1. *La protezione del territorio*

Con la costituzione dello Stato unitario, il problema della protezione del territorio è incentrato su un preteso conflitto tra l'interesse pubblico (la conservazione del territorio rispetto al degrado idrico e geomorfologico) ed i bisogni delle popolazioni montanare, da cui un atteggiamento di tipo repressivo verso queste ultime (Tabet, 1989).

L'istituzione dei vincoli forestali¹, riguardante quasi 4 milioni di ettari, è sembrata la soluzione migliore.

Su questa base sono redatti il RDL n. 3267 del 30 dicembre 1923, «Nuova gestione e riforma della legge in materia di bosco e terreni di montagna» ed il corrispondente decreto di applicazione RD n. 1126 del 16 maggio 1926. La legge introdusse una serie di disposizioni vincolanti relative alla salvaguardia dell'interesse pubblico, accompagnate da disposizioni penali e poliziesche. Il decreto d'applicazione citato contiene anche delle regole riguardanti la formazione forestale e prevede la possibilità di istituire nelle Facoltà itineranti di agricoltura delle sezioni destinate alla diffusione ed all'assistenza in materia di silvicoltura, economia pastorale ed agricoltura di montagna. Una parte del decreto tratta la gestione del patrimonio silvo-pastorale dello Stato, dei Comuni e degli altri organismi, i cui boschi non possono essere utilizzati se non sulla base di un piano economico approvato dal Comitato forestale. I pascoli comunali sono ugualmente sottomessi alle norme approvate e stabilite da questo stesso Comitato, mentre l'art. 169 limita rigorosamente le concessioni di uso dei boschi e dei pascoli sottomessi a queste servitù.

Riguardo all'attività pastorale ed ai rapporti tra Stato e popolazioni di montagna, il rapporto ministeriale del 1926, relativo all'Ufficio delle foreste demaniali, cita tra i suoi argomenti «l'astuzia proverbiale del montanaro» o «l'ostilità naturale delle popolazioni a tutti i vincoli», sottolineandoci il carattere repressivo dell'azione dello Stato per quanto riguarda la protezione delle foreste e del territorio. Questa concezione si è rivelata negativa sia per le popolazioni montanare sia per l'allevamento, in particolare quello dei caprini.

Lo stesso rapporto afferma, riguardo alle servitù, che «i vincoli riguardanti il pascolo nelle foreste si rivelano benefici» soprattutto «nelle regioni in cui l'attività pastorale è molto estesa». L'ultimo paragrafo dell'Art. 9 del

¹ Il concetto di vincolo per la difesa dei boschi e dei terreni di montagna è applicato per la prima volta su quasi tutto il territorio nazionale a seguito della legge n. 3917 del 20/6/1877, che rappresenta il primo passo verso l'unificazione della legislazione forestale.

RDL n. 3267 del 30/12/1923 precisa che «su avviso favorevole dell'attività forestale, il Comitato potrà utilizzare il pascolo nei boschi e determinare i luoghi in cui si potrà eccezionalmente tollerare il pascolo delle capre» e che in virtù dell'comma «o» dei principi e delle norme di polizia forestale, contenuto nel RD n. 1126 del 16/5/1926, bisognerà stabilire «le regole per il pascolo in generale e per quello delle capre in particolare».

Il RDL n. 100 del 16 gennaio 1927 istituisce «un'imposta speciale sui caprini»; nel 1930 quest'imposta, modificata dalla legge n. 1080 del 3 luglio, fissa l'ammontare da pagare per ogni animale posseduto ed arriva a stabilire che «l'imposta colpisce anche i caprini che pascolano occasionalmente nei boschi, sottomessi o no a servitù» ed arriva a punire il pascolo sui terreni appartenenti all'allevatore «ai quali saranno state riconosciute delle funzioni di protezione» in virtù del RD n. 2867 del 30/12/1923.

Queste due disposizioni rivelano nell'insieme una concezione repressiva non sistemica² estranea alla realtà. Ci sono contraddizioni non tra l'interesse pubblico – che esige la conservazione dei terreni di montagna per motivi idrogeologici – e l'interesse opposto delle popolazioni, ma tra interessi a breve termine ed interessi permanenti di queste stesse popolazioni (Tabet, 1989), cioè la conservazione e l'utilizzazione durevole delle risorse, quindi gli interessi corrispondono a degli obiettivi di protezione, contro il degrado della risorsa acqua, e geomorfologici, per la salvaguardia della natura³.

2.2.2. Gli interventi a favore dei territori di montagna

A partire dal 1887 lo Stato italiano adotta delle leggi a favore dei territori di montagna, più di un centinaio di disposizioni che spesso modificavano testi anteriori⁴. Ricorderemo un certo numero di disposizioni che riguardano il tema del nostro studio.

Si può cominciare con la legge n. 3917 del 20/6/1877, già citata, che si riferisce alla tutela del patrimonio forestale ai fini della stabilità idrogeologica, e la legge n. 236 del 18/6/1899 relativa alla regolarizzazione dei torrenti, al rimboschimento ed alla protezione delle risorse d'acqua. Il primo testo unico in materia di bonifica è la legge n. 195 del 2/3/1900.

Successivamente numerose leggi, regolamenti e circolari hanno interessato le zone di montagna, e molte di queste sono state prese a favore del

Sud⁵. Bisognerà sulla montagna il RD n. 1126 svolta.

Bisogna r creazione della intervento org scoscesi e dei agraria, la vial interventi com pubblici.

Questa legge n. 64 de nel Sud»⁶. La 7/1952 che de della debolezza bile per ettaro a valorizzare, i i contributi per altri organism 30/12/1923, se l'Ufficio delle rimboschiment tuzione di con tutti questi int da un lato, le che sociale» (I gli squilibri es 3/12/1971, «N mente il quac organismi inte come «unità t

Alcune r settori di com

⁵ Si può cita sulla Calabria e s

⁶ L'interven suino e, in medi caprino hanno r straniera (Saanen della zootecnia i prevedibili della che il Sud potrà quando avrà mol terzo il suo patri

² Per esempio, la gestione e la regolamentazione delle acque sono praticate in maniera settoriale dagli organismi di produzione dell'energia elettrica (ENEL) e dai gruppi di bonifica. Per passare ad un'ottica più vasta, bisognerà attendere la legge n. 183 sulla difesa del suolo, approvata nel 1989.

³ Indipendentemente dalla legge n. 753 del 18/5/1924, che ha avuto il merito di unificare le competenze esecutive dei lavori per coordinarli.

⁴ Per approfondire la questione, vedere le opere di G. Piazzoni (1974) e di A. Abrami (1975), citate nella bibliografia.

Sud⁵. Bisognerà attendere ancora mezzo secolo perché una legge organica sulla montagna venga adottata, benché il RDL n. 3267 del 30/12/1923 ed il RD n. 1126 del 16/5/1926 già rappresentino, come è stato notato, una svolta.

Bisogna ricordare anche la legge n. 646 del 10/8/1950, che porta alla creazione della Cassa per il Mezzogiorno: questa stabilisce dei piani di intervento organico di carattere generale, come la pianificazione dei bacini scoscesi e dei corsi d'acqua, la bonifica, l'irrigazione e la trasformazione agraria, la viabilità, ecc. Il principio ispiratore è quello di considerare gli interventi come straordinari, a completamento di altri contributi finanziari pubblici.

Questa legislazione è stata modificata più volte, fino all'adozione della legge n. 64 del 1/3/1986 «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Sud»⁶. La legge organica per la montagna è la legge n. 991 del 25/7/1952 che definisce i territori di montagna in funzione dell'altitudine e della debolezza economica — espressa per mezzo del reddito medio imponibile per ettaro — e che è basata sulle indicazioni riguardo alle azioni tendenti a valorizzare, in particolare, le attività agricole e forestali. Questa legge fissa i contributi per la gestione del patrimonio silvopastorale dei Comuni e degli altri organismi (Art. 4), già previsti dall'Art. 139 del RD n. 3267 del 30/12/1923, senza tuttavia rivedere le sue disposizioni; essa autorizza anche l'Ufficio delle foreste demaniali ad acquisire dei terreni per destinarli al rimboschimento ed alla creazione di prati e di pascoli, e considera la costituzione di consorzi privati di prevenzione per la difesa del suolo. Malgrado tutti questi interventi, la legge non ha prodotto gli effetti sperati, poiché, da un lato, le disposizioni tendevano a «mantenere uno statu quo sia fisico che sociale» (De Gregorio, 1983) e, dall'altro, non hanno saputo correggere gli squilibri esistenti tra i diversi settori produttivi. La legge n. 1102 del 3/12/1971, «Nuove regole per lo sviluppo della montagna», traccia chiaramente il quadro istituzionale, definendo il ruolo e le funzioni di diversi organismi intermediari, a partire dalla Comunità montana (CM), considerata come «unità territoriale minima di programmazione» (Piazzoni, 1974).

Alcune regioni hanno applicato leggi incomplete in rapporto ai loro settori di competenza, per eliminare gli squilibri socio-economici attraverso

⁵ Si può citare la legge del 1902 sul bacino del Sele, del 1904 sulla Basilicata, del 1906 sulla Calabria e sulla bonifica della zona del Vesuvio, ecc.

⁶ L'intervento straordinario nel Sud ha sostenuto, sin dall'inizio, i settori bovino e suino e, in media misura, il settore ovino da carne. Le rare iniziative prese nel settore caprino hanno riguardato tutte l'allevamento intensivo basato sull'importazione di razze straniere (Saanen e Alpine). Citiamo ciò che scriveva il Prof. Fotticchia (1953) a proposito della zootecnia meridionale: «Ci si chiede spesso quali possano essere gli orientamenti prevedibili della zootecnia meridionale e quali obiettivi essa possa raggiungere. Io ritengo che il Sud potrà vantarsi di avere fatto un buon passo in avanti, anche nel settore agricolo, quando avrà moltiplicato per tre il suo patrimonio bovino e porcino, pur riducendo di un terzo il suo patrimonio ovino». L'allevamento caprino è totalmente passato sotto silenzio.

la pluralità dei poteri; tali poteri, comunque, non sempre sono stati attivati, sia per non rischiare di ridurre il ruolo delle regioni sia a causa delle difficoltà incontrate nel raccordare l'inserimento delle CM nella realtà istituzionale e culturale del paese (De Gregorio, 1983). La Regione siciliana è arrivata ad abolire le CM, mentre la legge n. 984 del 27/12/1977, che tendeva a coordinare gli interventi pubblici nei settori agricolo, forestale e zootecnico e nella valorizzazione dei terreni di collina e di montagna, ignora totalmente le Comunità montane. Infine, la legge di riforma delle autonomie locali (L. 142/90), ha causato una ulteriore revisione della natura, del ruolo e delle funzioni delle CM e la modificazione delle norme precedenti. Il legislatore conferma che le CM sono ad un livello più basso rispetto ai comuni di intervento esercitando contemporaneamente le loro proprie funzioni e quelle che sono loro delegate dalla Regione. Questa legge attribuisce tuttavia alla Provincia la responsabilità prioritaria in materia di urbanizzazione e di programmazione, campi sottratti all'azione delle CM. Queste tentano principalmente di ricomporre il tessuto comunale della montagna che è molto frammentato – considerando perfino il caso abbastanza poco probabile di fusioni tra comuni – e perseguono degli obiettivi di sviluppo socio-economico per mezzo di piani pluriannuali di lavoro, identificando i mezzi necessari alla realizzazione di programmi annuali d'esecuzione del piano di coordinamento territoriale al quale le CM contribuiscono nel campo della formazione.

3. IL DEMANIO COLLETTIVO

In Italia le proprietà collettive delle terre sono molto estese e comprendono in particolare boschi, foreste, pascoli, prati; esse sono situate soprattutto nei territori di montagna e di collina, che costituiscono l'essenziale della fisionomia del paesaggio italiano.

Gli usi civici corrispondono a «diversi tipi di diritto di godimento ai quali possono aver diritto certe popolazioni su dei terreni appartenenti a comuni, ad associazioni di agricoltori o a proprietari privati» (Medici, 1972). «La necessità di ottenere da certe terre i mezzi per sovvenire ai bisogni più elementari e più urgenti della vita, ha costituito la base del concetto di utilizzazione collettiva» (Postiglione, 1974); si tratta dunque di un diritto dell'individuo che non dovrebbe essere ignorato.

Le prime forme di godimento comune della terra si presentano, come si è visto, all'epoca romana. I nuclei di popolazione che si formano sul territorio italiano esercitano liberamente il diritto di pascolo e di raccolta della legna. Questi diritti si mantengono fino al IV^o secolo; nel 362, Giuliano l'Apostata prescrive, in una costituzione, la restituzione alle città delle terre che erano state riprese dallo Stato; in seguito si decide di riservare un terzo dei guadagni locali al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Con le invasioni barbariche la situazione non cambia affatto, ma le regole varia-

no a seconda del diritto naturale dappertutto con l'Italia meridionale nioso tra l'autoc l'utilizzazione c 1792, Ferdinan simento di tutt i pascoli devon

Il decreto mente importar fare delle terre no sia delle «i rappresentano s tire alle popola distinzione tra utile (per esem in una parte c animali, ecc.) e zione al diritto saranno in seg gnini e Palatiel

In Italia d delle influenze verso opponen nel XVIII^o sec francese e di n rie alla proprie restrizione e da sviluppo dell'a

Dopo l'in: a promulgare l disposizioni mi ed il suo decre demanio collet

Questa leg su terre privat alle associazior la priorità alle legge conserva

⁷ In queste i ripartizione dei d sull'amministrazio di luogotenenza d

no a seconda delle diverse parti del paese. Nell'Italia del sud si impone il diritto naturale e «si affermano dei principi che saranno considerati quasi dappertutto come delle regole in materia». Ciò è stato possibile perché in Italia meridionale il feudo «è sempre stato il risultato di un accordo armonioso tra l'autorità superiore del feudatario, l'autorità pratica del barone e l'utilizzazione collettiva dei cittadini» (Zaccagnini e Palatiello, 1984). Nel 1792, Ferdinando IV^o, volendo sviluppare l'attività agricola, ordina un censimento di tutte le terre demaniali, e stipula nell'Art. VI del suo editto che i pascoli devono essere ripartiti tra i possessori delle greggi.

Il decreto dell'8 giugno 1807 sulla divisione dei demani è particolarmente importante. L'Art. 11 definisce i due usi civici che i comuni possono fare delle terre del demanio, degli ex baroni e delle chiese: esse costituiscono sia delle «riserve più o meno estese del demanio che le popolazioni rappresentano sulle terre», sia delle «riserve stabilite dal cedente per garantire alle popolazioni i mezzi di sussistenza». Queste definizioni fanno una distinzione tra uso civico essenziale (per esempio il pascolo), uso civico utile (per esempio, il pascolo per conto proprio, per conto di un padrone, in una parte o nella totalità del demanio, l'affitto in base al numero di animali, ecc.) e l'uso civico del proprietario (per esempio, nella partecipazione al diritto di pascolo chiamato fida). Gli usi civici essenziali ed utili saranno in seguito inseriti nell'Art. 4 della legge n. 1766 del 1927 (Zaccagnini e Palatiello, 1984).

In Italia del nord, per contro, le proprietà collettive, anche in ragione delle influenze giuridiche germaniche, hanno uno sviluppo abbastanza diverso opponendosi in generale agli usi civici. Questi principi sono rinforzati nel XVIII^o secolo dall'influenza della filosofia dei lumi, della rivoluzione francese e di nuove concezioni individualiste che «sono nettamente contrarie alla proprietà collettiva e vedono nella proprietà privata, libera da ogni restrizione e da ogni servitù, la sola via che porti al miglioramento ed allo sviluppo dell'agricoltura» (Postiglione, 1974).

Dopo l'instaurazione del Regno d'Italia, mentre nel Nord si continua a promulgare leggi che aboliscono gli usi civici, nel Sud si aboliscono le disposizioni miste in vigore; a seguito di ciò, la legge n. 1766 del 16/6/1927 ed il suo decreto d'applicazione (RD n. 332 del 26/2/1928) riorganizzano il demanio collettivo.

Questa legge tendeva ad unificare tutte le norme precedenti (usi civici su terre private, terre appartenenti esclusivamente ai comuni, ai borghi o alle associazioni agricole, così come i diritti di utilizzazione mista), dando la priorità alle norme del Sud⁷. Per quanto riguarda le terre coltivabili, la legge conserva le ripartizioni e le quote; riguardo ai pascoli ed ai boschi,

⁷ In queste regioni la questione era retta dalla legge di J. Bonaparte del 1806 sulla ripartizione dei demani, dalle leggi del dicembre 1808 e del 10 marzo 1810, dalla legge sull'amministrazione civile promulgata da Ferdinando I il 12 dicembre 1816 e dai decreti di luogotenenza del 1/1/1861 e del 3/7/1861.

essa fa riferimento alla legge forestale del 1923, già citata, che tende ad assicurare la produttività e l'efficienza dei beni.

La legge prevede, prima di tutto, i controlli e le attribuzioni che dovranno permettere di realizzare i piani di miglioramento e di pianificazione fondiaria, i piani di rimboschimento, l'attribuzione agli enti pubblici, ecc. La lentezza dei controlli, le occupazioni arbitrarie da parte dei singoli proprietari e le concessioni illegali accordate dai comuni che amministrano questi beni (ignorandone spesso la natura ed il potenziale), hanno portato a grandi distruzioni di foreste e di pascoli.

A differenza di quanto è avvenuto nelle zone Alpine, nei territori montuosi del Mezzogiorno non è stata realizzata un'economia integrata (salvo nel caso del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove i tre quarti del territorio sono collettivi e dove i tassi di crescita economica sono tra i più elevati del paese); il turismo non ha avuto lo stesso successo ottenuto al nord, dove il diritto di pascolo è stato schernito e dove l'ambiente è stato danneggiato dalle numerose strade, stazioni sciistiche e dai programmi immobiliari smisurati. Questa situazione sta determinando, in queste zone, una pericolosa tendenza verso un'omologazione di tipo metropolitano, che questo ambiente non è in grado di sopportare. Inoltre «la sensibilità per i problemi dei demani comunali e delle terre collettive è in genere talmente debole che un tale patrimonio non ha un inventario» (Romagnoli, 1979).

La legge n. 1766 è stata creata per un paese a economia principalmente agricola, allo scopo di eliminare ogni vincolo fondiario: «Una legge nata in un contesto economico e sociale che non conosceva altri strumenti di utilizzazione delle risorse oltre alle tecniche di proprietà e di appropriazione individuale; una legge nata in un clima culturale che non considerava ancora come valori la salvaguardia, nell'interesse della collettività, del territorio e dell'ambiente» (Corona, 1985).

A più di 60 anni dalla sua promulgazione, si può affermare che la legge sugli usi civici abbia permesso soprattutto di assicurare i controlli, ma che le disposizioni relative alla destinazione delle terre non siano state applicate (Lorizio, 1979). Il diritto all'uso civico, confermato dalla legge 1766, è servito paradossalmente come strumento di gestione di un territorio non ancora protetto da una legislazione che riguardasse i suoli ed ha garantito un minimo di tutela sull'ambiente e sul paesaggio italiano. Il Decreto presidenziale n. 11 del 15/1/1972, che affida alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste e, in parte, in materia di usi civici, ha certamente rappresentato una tappa importante, ma è il Decreto presidenziale n. 616 del 24/7/1977, che prevede il trasferimento e la delega delle funzioni amministrative, che affida l'intero settore alla regione.

D'altra parte, il diritto di proprietà degli enti pubblici è rafforzato dalla soppressione degli organismi «inutili»; in effetti, questo decreto trasferisce ai comuni le terre degli ospedali e degli organismi di assistenza ed alle regioni le terre demaniali che, nel 1972, erano rimaste sotto l'autorità

dell'Ufficio nazionale per le foreste e la caccia. A q
numerose regi
collettiva. A q
Regione Camp

Questa le
questione deg
eventuali inter
nità montane»
legge stabilisc
risorse poichè
dei prodotti d
glioramento d
gestione in mo
na, 1984). Qu
(art. 5) che gl
l'art. 12 delle
devono essere
particolari. La
vità produttiv
cooperative b
le terre, deve
o nelle opere
La legge prev
pubblici (la R
le Comunità
legge prevede
di concessioni
dall'art. 9 dell
terreno delle
turismo, indu

Nel caso
piani o alla co
cooperative al

La legisla
pianificare e c
legge regional
dei regolamen
il piano econ
pianificazione
fici boschive (

⁸ In una cer
che prevede l'al
comunalmente ed ass
rali e fondiari tr

che tende ad
tribuzioni che
e di pianifica-
enti pubblici,
rte dei singoli
amministrano
hanno portato

, nei territori
omia integrata
arti del terri-
ono tra i più
o ottenuto al
biente è stato
rogrammi im-
este zone, una
tano, che que-
sibilità per i
nere talmente
gnoli, 1979).
rincipalmente
legge nata in
strumenti di
ppropriazione
i considerava
ività, del ter-

rmare che la
re i controlli,
on siano state
o dalla legge
un territorio
suoli ed ha
o italiano. Il
ioni a statuto
foreste e, in
na tappa im-
he prevede il
ffida l'intero

è rafforzato
decreto tra-
assistenza ed
tto l'autorità

dell'Ufficio nazionale delle foreste demaniali. Sulla base di questo decreto, numerose regioni hanno promulgato delle leggi in materia di utilizzazione collettiva. A questo proposito, ricordiamo la legge n. 11 del 17/3/1981 della Regione Campania «Regole ed oggetti degli usi collettivi»⁸.

Questa legge, tenendo conto delle norme nazionali, tenta di trattare la questione degli usi collettivi in maniera sistematica e subordina tutti gli eventuali interventi alle «indicazioni elaborate dalla regione e dalle Comunità montane», attribuendo ugualmente a queste ultime il controllo. Questa legge stabilisce delle regole (art. 8) che impediscono l'impoverimento delle risorse poichè obbligano i comuni a destinare i fondi ricavati dalla vendita dei prodotti della terra, provenienti soprattutto dagli usi colturali, al miglioramento delle colture, alle pianificazioni fondiari ed a sostenere la gestione in modo da attuare dei processi che stimolino lo sviluppo (Messina, 1984). Questa legge moderna ed interessante afferma ancora una volta (art. 5) che gli usi civici sono limitati all'uso personale, in conformità con l'art. 12 delle leggi 1927 e 1021 del Codice civile, ed afferma che le terre devono essere utilizzate nell'interesse della collettività e non in quello dei particolari. La legge prevede pertanto l'introduzione di «più forme di attività produttive» di tipo integrato, accordando la preferenza alle «imprese cooperative basate su rigorosi criteri economici». Il comune, che fornisce le terre, deve partecipare alla cooperativa (con l'obbligo di investire in essa o nelle opere locali di miglioramento, la parte di benefici che ci guadagna). La legge prevede anche la possibilità di associare alla cooperativa altri enti pubblici (la Regione - per intermediazione del suo Ufficio di sviluppo -, le Comunità montane, ecc.). Allo scopo di conservare il patrimonio, la legge prevede anche la sospensione delle quote (art. 3) e limita le possibilità di concessioni (art. 4) alle imprese che, pur rispondendo ai requisiti richiesti dall'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, hanno effettivamente realizzato sul terreno delle migliori agricole e non delle attività extra agricole come turismo, industrie, ecc.

Nel caso in cui gli enti pubblici non si interessino all'elaborazione dei piani o alla costituzione dell'impresa, è possibile (art. 14) autorizzare delle cooperative alla gestione delle terre, conformemente alla legge regionale.

La legislazione della Regione Campania afferma inoltre la volontà di pianificare e controllare la proprietà degli enti pubblici. L'articolo 11 della legge regionale n. 13 del 28/2/1987 obbliga in effetti i comuni ad adottare dei regolamenti appropriati per il godimento degli usi civici, ma concepisce il piano economico delle foreste come un vero e proprio progetto di pianificazione delle risorse delle proprietà collettive e non solo delle superfici boschive (Messina, 1987). La legge tenta infine di superare, interpretan-

⁸ In una certa misura, questa legge prende origine dalla legge n.23 del 5 aprile 1908, che prevede l'allocatione di fondi «per favorire la trasformazione del godimento dei pascoli comunali ed associativi su delle basi cooperative, che comportano dei miglioramenti colturali e fondiari tra cui anche la pianificazione della viabilità».

dole, un certo numero di norme repressive contenute nella legge forestale. Nel quadro di una regolamentazione degli usi collettivi, viene offerta alle popolazioni di montagna la possibilità di partecipare, in qualità di protagonisti, ai processi generali di sviluppo, conservando il controllo, la salvaguardia e la gestione del patrimonio collettivo.

4. SITUAZIONE ATTUALE

4.1. Le proprietà degli enti pubblici nell'Italia del Sud

Come è stato già sottolineato, non è mai stato redatto alcun inventario dei beni fondiari, in particolare dei beni comunali. Anche i commissari incaricati di definire i diritti delle popolazioni, conformemente alla legge del 1927 sugli usi collettivi, sono stati «dei liquidatori, nel senso peggiore del termine» (Lorizio, 1979). Il trasferimento di competenze alle Regioni ha indebolito ancora di più le speranze di conoscere lo stato dei beni comunali.

Il solo studio ancora valido è l'inchiesta del 1956 sulla proprietà fondiaria, che l'INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) ha cominciato nel 1947.

Si calcola, per esempio, che la proprietà fondiaria degli enti pubblici superi 6.250.000 ettari, il che corrisponde a quasi il 20% del territorio nazionale, al 29% della superficie della proprietà privata ed a più del 22% dell'insieme delle proprietà.

Nell'Italia meridionale, questa proprietà rappresenta il 17% della superficie totale delle regioni. La Tabella 1 mostra che la proprietà degli enti pubblici è considerevole (1.275.606 ha) e che è costituita al 74 % dalle proprietà comunali ed all'8% dalle proprietà dello Stato. Conviene comunque aggiungere a quest'ultima percentuale 20.853 ha di demanio pastorale, situato nelle Puglie, che è stato ripreso nel 1954. Nell'insieme, questi beni si compongono di strade, terreni adiacenti e connessi, come anche di fabbricati e di opere esistenti sui terreni demaniali che servivano alla transumanza degli ovini.

Se si considera la ripartizione di queste proprietà in rapporto alle regioni agricole (Tab. 2), il territorio più importante è la collina (46%). Tuttavia, se si prendono in considerazione le proprietà comunali che, come abbiamo visto, sono molto più vaste, è la montagna che la spunta (più del 55% della superficie).

A seguito della dissoluzione di numerosi organismi di beneficenza ed assistenza (oltre 18.000 ettari censiti) e del trasferimento di dette proprietà ai comuni, questi ultimi hanno visto accrescere ulteriormente il loro patrimonio fondiario e la responsabilità di gestione di queste enormi risorse. Bisogna ugualmente dire che più del 40% delle proprietà comunali sono sottomesse ad una servitù di uso civico e che, di conseguenza, le ammini-

TABELLA 1. - I

Categoria

Comuni
Province
Stato
Organi ecclesiastici
Organi di benefici
Società comunali
Altri organismi (*)
Totale

(*) Sotto questo appella
agli uffici di coloniz

Fonte: INEA, 1956.

strazioni disp
intervento, bis
collettive la cui

Non si ha
zion fatta dei l
proprietà hann
investimenti pi
sto si aggiung
stori, la situazi

La gestior
critiche nei cor
zione del territ

Inoltre, l'
ralizzata ed ill
migliori, privar
possibilità di r

4.2. Forme di u

Per identi
alle norme spe
due Sicilie, ap
dei demani e l
faceva una list

TABELLA 1. - Ripartizione della proprietà degli enti pubblici nell'Italia del Sud, per categoria

Categoria	Superficie	Percentuale del totale
Comuni	947.976	74,32
Province	4.376	0,35
Stato	107.850	8,46
Organi ecclesiastici	69.741	5,47
Organi di beneficenza ed assistenza	18.684	1,46
Società comunali	41.935	3,28
Altri organismi (*)	85.044	6,66
Totale	1.275.606	100,00

(*) Sotto questo appellativo sono stati raggruppati i beni fondiari appartenenti alle associazioni agricole ad uso collettivo, agli uffici di colonizzazione agricola ed a numerosi enti secondari.

Fonte: INEA, 1956.

strazioni dispongono di poco più di 561.000 ettari. In ogni ipotesi di intervento, bisogna dunque tenere conto del fatto che si tratta di proprietà collettive la cui utilizzazione è sottomessa a particolari norme di protezione.

Non si hanno informazioni riguardo ai beni degli enti pubblici. Eccezion fatta dei beni dello Stato, che sono abbastanza ben conosciuti, le altre proprietà hanno subito delle occupazioni abusive ed hanno beneficiato di investimenti piuttosto deboli a favore dei miglioramenti fondiari; se a questo si aggiungono le «colture abusive», praticate dai coltivatori e dai pastori, la situazione di queste risorse non sembra affatto positiva.

La gestione dei beni pubblici ha dato adito, da lungo tempo, a severe critiche nei confronti di un sistema che, invece di promuovere la conservazione del territorio, ne ha facilitato il degrado.

Inoltre, l'assenza di controlli, ha determinato una privatizzazione generalizzata ed illegale dei beni di proprietà collettiva, soprattutto delle terre migliori, privatizzazione che ha avuto come effetto la compromissione delle possibilità di recuperare le terre stesse a scopi produttivi.

4.2. Forme di utilizzazione delle terre collettive

Per identificare le diverse forme di uso collettivo, ci si deve riferire alle norme specifiche che li riconoscono. Già Gioacchino Murat, re delle due Sicilie, approvava nel 1810 le istruzioni ai commissari per la divisione dei demani e la dissoluzione delle promiscuità. L'art. 12 della disposizione faceva una lista degli usi collettivi, lista che fu ripresa, quasi fedelmente,

TABELLA 2. - Ripartizione della proprietà degli enti pubblici nell'Italia del Sud, per regioni agricole

Categoria	Totale (ha)	Montagna (%)	Collina (%)	Pianura (%)
Comuni	947.976	55,22	36,62	8,16
Province	4.376	41,20	53,94	4,86
Stato	107.850	39,82	41,72	18,46
Organi ecclesiastici	69.741	41,40	45,62	12,98
Organi di beneficenza e di assistenza	18.684	22,64	63,44	13,92
Società comunali	41.935	30,36	38,04	31,60
Altri enti (*)	85.044	23,44	45,52	31,04
Totale	1.275.606	36,30	46,42	17,28

(*) Sotto questo appellativo sono stati raggruppati i beni fondiari appartenenti alle associazioni agricole di uso civile, agli uffici di colonizzazione agricola ed a numerosi enti secondari.

Fonte: INEA, 1956.

TABELLA 3. -

Diritto sancito

- pascolare
- diritto di taglio
- battere i frutti
- raccogliere pietre
- costruire abitazioni
- cacciare
- pescare
- coltivare il grano

(*) Per il fuoco, gli usi

(*) Per uso personale.

(*) Attribuito alla prescrizione

(*) Contro le zoonosi.

nell'art. 3 del R.D. 1924 e poi presentata nell'art. 4 della legge citata 1766 del 1927.

Tutti i diritti sono gratuiti per i cittadini residenti, con la sola eccezione della «fida» di cui parleremo più avanti.

La tabella 3 illustra in forma schematica i principali diritti individuali dell'uso collettivo; essa segnala inoltre gli usi *extra legem* che hanno subito le terre collettive in molte zone del paese. Infine, questa tabella propone nuove prospettive per queste terre collettive nel quadro di un'evoluzione giuridica e legislativa.

L'uso civico dei pascoli ed il diritto di fida rivestono un'importanza particolare. L'uso civico può essere: essenziale, se la quantità disponibile corrisponde ai bisogni del titolare e della sua famiglia; utile, se è utile anche ad altri fini. L'uso civico del pascolo può essere ugualmente considerato come un insieme di poteri. Esso prevede, in effetti, oltre all'utilizzazione per l'alimentazione del bestiame, il diritto di far abbeverare gli animali, la fabbricazione del formaggio e l'alloggiamento dei pastori durante il periodo del pascolo (Messina, 1985). Si intende per diritto di pascolo (fida) l'obbligo fatto all'utilizzatore di pagare una somma corrispondente ai costi di amministrazione e di sorveglianza del demanio civile (Art. 436 del RD n. 332 del 26/2/1928); ma la fida, in ogni modo, non deve rappresentare «l'equivalente del godimento, poichè bisogna lasciare un margine sufficiente di utilità» (Zaccagnini e Palatiello, 1984).

L'autorità forestale stabilisce il periodo di entrata e uscita degli animali dal demanio ed il Comune stabilisce la quota-parte che ogni allevatore deve pagare per ogni specie animale in funzione del numero di animali.

Finora, la mente della questi beni co Questa abitud creando una c allevatori non litativo e qua malattie tra le

4.3. L'allevamento

Sulle terre una pianific terre utilizzata gior parte del coltivate o col delle montagn collettivi.

In queste molto, ma i animali, che c pianure, avreb altitudine; al c

nell'Italia del

Pianura (%)
8,16
4,86
18,46
12,98
13,92
31,60
31,04
17,28

le di uso civile, agli

e citata 1766

la sola ecce-

ti individuali
hanno subito
ella propone
n'evoluzione

r'importanza
i disponibile
è utile anche
considerato
utilizzazione
i animali, la
te il periodo
fida) l'obbli-
te ai costi di
6 del RD n.
appresentare
e sufficiente

degli animali
evatore deve
nali.

TABELLA 3. - Presentazione schematica dei principali diritti individuali dell'uso delle terre collettive, utilizzazione extra legem e nuove prospettive

Diritto sancito dalla legge	Utilizzazione extra legem	Nuove prospettive
- pascolare	- strutture per lo sci	- tutela dell'ambiente ⁽³⁾
- diritto di taglio ⁽¹⁾	- parcheggi	- programmazione sanitaria ⁽⁴⁾
- battere i frutti non caduti		- gestione del territorio
- raccogliere pietre		
- costruire abitazioni		
- cacciare		
- pescare		
- coltivare il grano ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Per il fuoco, gli utensili rurali o per aggiustare le case.

⁽²⁾ Per uso personale.

⁽³⁾ Attributo alla preservazione delle condizioni naturali d'insieme, cioè l'equilibrio ecologico.

⁽⁴⁾ Contro le zoonosi.

Finora, la maggioranza degli allevatori non è stata costretta al pagamento della quota poichè le amministrazioni hanno tentato di utilizzare questi beni collettivi per usi extra-agricoli (turismo, privatizzazione, ecc.). Questa abitudine ha portato all'utilizzazione indiscriminata del territorio, creando una confusione sul diritto di pascolo (è molto frequente il caso di allevatori non residenti che utilizzano i pascoli collettivi), un degrado qualitativo e quantitativo dei pascoli ed una diffusione incontrollabile delle malattie tra le greggi.

4.3. L'allevamento sulle terre demaniali

Sulle terre degli enti pubblici dell'Italia meridionale, non è stata avviata una pianificazione strutturale e produttiva riguardante la parte di queste terre utilizzata per il pascolo sedentario e/o transumante. In effetti, la maggior parte delle attività agropastorali (o di pascolo) hanno luogo su terre coltivate o coltivabili, situate generalmente in pianura o sulle pendici basse delle montagne, mentre le zone di pascolo ed i boschi sono rimasti dei beni collettivi.

In queste zone la pressione esercitata dagli animali è diminuita di molto, ma i problemi sono sempre così grandi. Il modesto numero di animali, che compensa la perdita delle basi di stabulazione invernale nelle pianure, avrebbe dovuto permettere l'utilizzazione razionale dei pascoli di altitudine; al contrario, gran parte di questi terreni sono attualmente invasi

da arbusti e da felci che, in mancanza di interventi regolari, tendono a ridurre ogni anno di più gli spazi utilizzabili.

Bisogna riconoscere che negli anni 60 e 70 sono stati attuati numerosi interventi allo scopo di rimettere in attività i pascoli collettivi. Un po' dappertutto, nel sud, sono stati costruiti dei fabbricati con annessi locali per la trasformazione, stalle e recinti, ma i risultati sono stati quasi nulli poiché, non avendo risolto prima il problema giuridico dell'«uso civico», la gestione collettiva, senza regolamentazione, ha causato abbastanza presto l'abbandono della maggior parte delle infrastrutture.

Non è facile definire il ruolo che l'allevamento ha giocato nell'esistenza e nell'utilizzazione delle terre pubbliche. In effetti, non solo i dati di cui si dispone sono del tutto insufficienti, ma le varie situazioni meridionali sono molto diverse tra loro – si potrebbe dire che ogni villaggio rappresenti una realtà diversa – ed è poco utile riferirsi a delle esperienze personali.

Per meglio identificare i sistemi di allevamento, bisogna tener conto della topografia delle zone meridionali. Come si può vedere nella figura 1, il paesaggio rurale delle zone di montagna deriva direttamente dall'antico sistema economico feudale, che prevedeva la localizzazione del villaggio ad un'altitudine compresa tra i 600 e gli 800 metri, appena al di sopra dei campi coltivati, di proprietà privata, ed al di sotto dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica, sottomessi all'uso collettivo.

La presenza delle terre collettive sopra il villaggio ed ai limiti della proprietà privata condiziona l'attuale spostamento degli animali e l'organizzazione dello sfruttamento del territorio.

I sistemi di allevamento predominanti delle greggi che utilizzano le terre collettive, presentati nella figura 1, sono i seguenti:

— transumante: comporta spostamenti anche lunghi tra la pianura e la montagna; è un sistema poco frequente (15-20%) e destinato a scomparire;

— monticazione: le greggi insediate ai piedi di una montagna salgono tutti i giorni per pascolare le terre demaniali; gli animali ricevono in genere una modesta integrazione alimentare nel periodo del parto; è un sistema abbastanza frequente (40%);

— opportunistica: gli allevatori hanno una piccola azienda situata nelle vicinanze delle terre demaniali; essi si spostano quotidianamente sulle terre collettive con gli animali e destinano l'erba prodotta in azienda per la produzione di scorte; questo sistema rappresenta il 30-40% dei casi.

Un'inchiesta effettuata in tre comunità montane della Basilicata (Cosentino et al., 1986) e della Calabria (Cosentino e Caiazzo, 1985), su un campione di circa 600 allevamenti, ha mostrato che la transumanza non interessa che in maniera molto limitata l'allevamento – ad eccezione della Calabria, dove una percentuale importante delle aziende interessate (Tab. 4) continua

1 - TRANSUMANTE: utilizzazione stagionale dei pascoli collettivi d'altitudine.
2 - PENDOLARE: spostamenti giornalieri importanti, utilizzazione del territorio collettivo d'altitudine.
3 - OPPORTUNISTA: spostamenti frequenti, pascolamento di diversi territori vicini e lontani con utilizzazione delle proprie risorse foraggere.

ri, tendono a

uati numerosi
ttivi. Un po'
essi locali per
i nulli poiché,
to», la gestio-
resto l'abban-

nell'esistenza
dati di cui si
idionali sono
ppresenti una
sonali.

u tener conto
ella figura 1,
te dall'antico
l villaggio ad
di sopra dei
e dei pascoli

di limiti della
i e l'organiz-

utilizzano le

la pianura e
to a scompa-

agna salgono
no in genere
è un sistema

situata nelle
te sulle terre
i enda per la
i casi.

icata (Cosen-
su un cam-
non interes-
ella Calabria,
4) continua

- 1 - TRANSUMANTE: utilizzazione stagionale dei pascoli collettivi d'altitudine.
2 - PENDOLARE: spostamenti giornalieri importanti, utilizzazione del territorio collettivo d'altitudine.
3 - OPPORTUNISTA: spostamenti frequenti, pascolamento di diversi territori vicini e lontani con utilizzazione delle proprie risorse foraggiere.

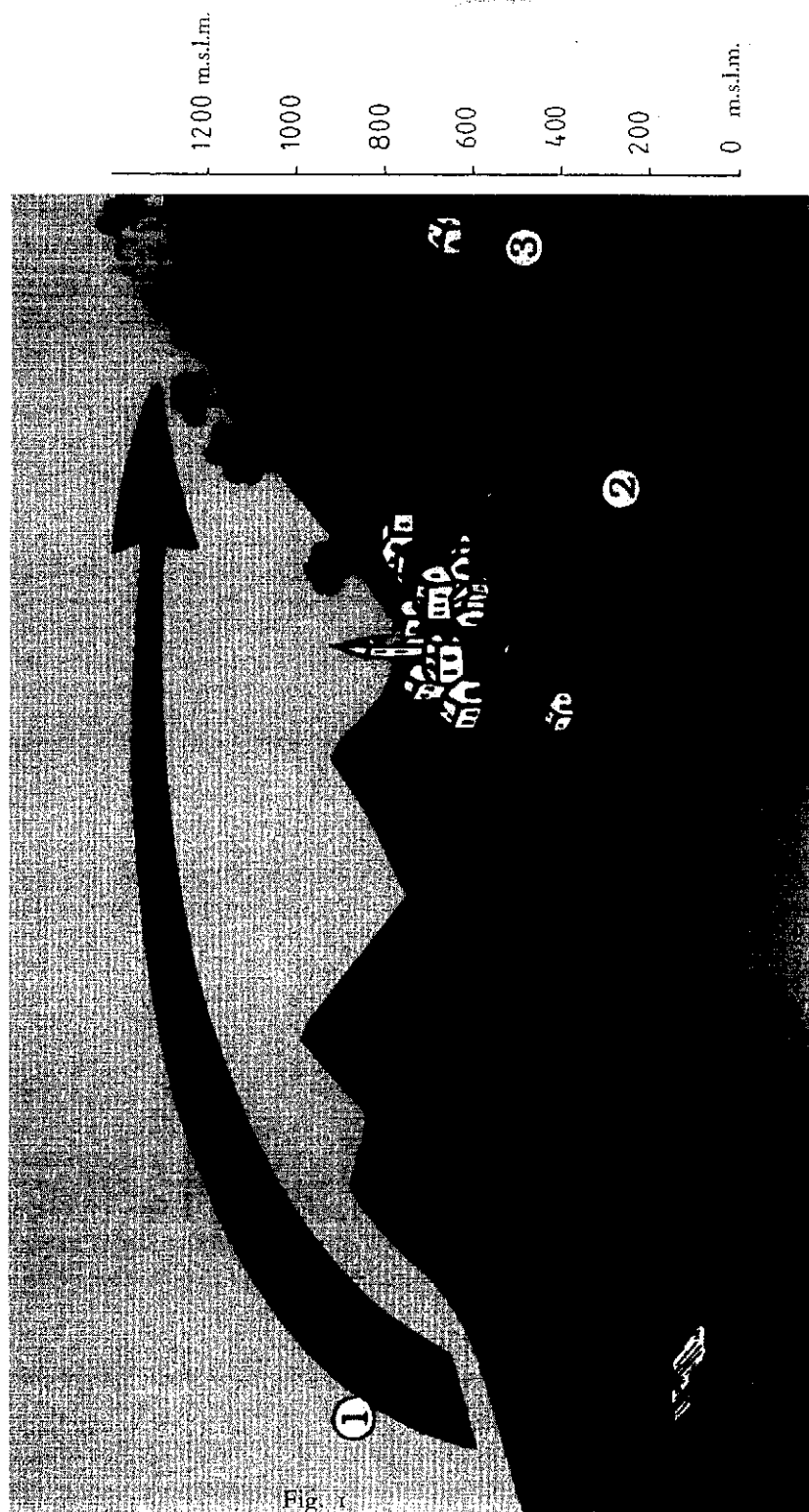


Figura 1. - Tipologia dei sistemi di allevamento nell'Italia del Sud

TABELLA 4. - Comunità montana Sila Greca Cosentina. Importanza della transumanza e ripartizione degli allevamenti in funzione della provincia delle risorse alimentari per specie allevate (Cosentino e Caiazzo, 1985)

Categoria	Bovini	Caprini
Transumanza	47,0	27,3
Uso collettivo:		
- Pascolo	26,5	9,0
- Bosco	26,5	45,5
Locazione dei pascoli	29,4	45,5

a praticare questo antico sistema – e le greggi utilizzano molto più i boschi vicini (circa il 50% degli allevamenti) che i pascoli (15%) (Tab. 5 e 6).

L'allevamento è dunque ancora presente sulle terre demaniali ma secondo delle modalità e con una funzione abbastanza vicine a quelle del passato.

Questa situazione ha degli effetti negativi sulla redditività del sistema, che rimane precaria e modesta, ma soprattutto sul suo dinamismo poiché la marginalizzazione non permette al sistema di acquisire le capacità necessarie per avere accesso alle innovazioni e per creare i suoi propri meccanismi di sviluppo.

Ne deriva che questo allevamento, pur disponendo di un buon potenziale specifico – per tutte le qualità delle sue produzioni –, resta al margine di un sistema di produzione ed è estraneo al cambiamento, non partecipa cioè alle trasformazioni che interessano l'allevamento nell'Italia meridionale.

Così, mentre l'allevamento sedentario ed alla stalla si sviluppa ed attira a sé le competenze e le risorse, l'allevamento pastorale, che ha sempre utilizzato le terre demaniali, non manifesta alcuna volontà di cambiamento e non offre alcuna prospettiva di sviluppo.

4. CONCLUSIONI

Nella nostra epoca, i cambiamenti sono accelerati mentre molte antiche certezze si sgretolano.

Il godimento individuale dei pascoli collettivi è diventato anacronistico e porta all'abbandono o al depauperamento di vaste zone a causa di un pascolamento disordinato, per non parlare dei forti squilibri tra carico animale e terreno disponibile.

Il collettivo non rappresenta più la base territoriale per soddisfare i bisogni primari dei cittadini. Le terre collettive si sono dunque evolute:

TABELLA 5. -

Categoria

Uso collettivo:
- Pascolo
- Bosco

Transumanza:
- nella provincia
- nella regione
- fuori dalla regione
- nessuna

Locazione dei
pascoli

Uso collettivo:
- Pascolo
- Bosco

Transumanza:
- nella provincia
- nella regione
- fuori dalla regione
- nessuna

Locazione dei
pascoli

Uso collettivo:
- Pascolo
- Bosco

Transumanza:
- nella provincia
- nella regione
- fuori dalla regione
- nessuna

Locazione dei
pascoli

ortanza della
unzione della
vate (Cosen-

Caprini
27,3
9,0
45,5
45,5

più i boschi
o. 5 e 6).
niali ma se-
a quelle del

del sistema,
io poiché la
à necessarie
eccanismi di

buon poten-
al margine
on partecipa
neridionale.
pa ed attira
ha sempre
mbiamento

olte antiche

macronistico
causa di un
tra carico

soddisfare i
ue evolute:

TABELLA 5. - Comunità Montana Melandro. Importanza della transumanza e ripartizione degli allevamenti in funzione della provenienza delle risorse alimentari, per specie allevate (Cosentino *et al.*, 1985)

Categoria	Comune								
	Brienza	Picerno	S. Angelo Le Fratte	Sasso Castalda	Satriano di Lucania	Savoia di Lucania	Tito	Vietri di Potenza	Tutti
1. Bovini									
Uso collettivo:									
- Pascolo	—	4,4	15,8	42,8	—	—	—	40,0	9,2
- Bosco	13,3	6,7	15,8	14,3	10,0	78,6	8,7	40,0	18,4
Transumanza:									
- nella provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- nella regione	—	2,2	5,2	—	—	—	—	—	1,2
- fuori dalla regione	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- nessuna	100,0	98,8	94,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8
Locazione dei pascoli	2,2	2,2	—	21,4	—	7,1	8,7	—	1,6
2. Ovini									
Uso collettivo:									
- Pascolo	—	2,3	36,4	40,0	13,3	—	—	25,0	9,9
- Bosco	43,7	25,6	54,5	70,0	13,3	83,3	—	25,0	32,4
Transumanza:									
- nella provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- nella regione	—	2,3	18,2	—	—	—	—	—	2,1
- fuori dalla regione	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- nessuna	100,0	97,7	81,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9
Locazione dei pascoli	—	4,6	—	20,0	—	—	8,7	8,3	2,1
3. Caprini									
Uso collettivo:									
- Pascolo	—	25,0	28,6	54,5	—	—	—	25,0	13,3
- Bosco	42,8	50,0	61,9	81,8	33,3	76,5	12,5	50,0	53,1
Transumanza:									
- nella provincia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- nella regione	—	—	9,5	—	—	—	—	—	1,8
- fuori dalla regione	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- nessuna	100,0	100,0	90,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2
Locazione dei pascoli	—	25,0	—	36,4	—	11,8	12,5	—	7,1

TABELLA 6. - Comunità montana Alto Sauro Camastra. Importanza della transumanza e ripartizione degli allevamenti in funzione della provincia delle risorse alimentari per specie allevata (Cosentino *et al.*, 1985)

Categoria	Comune						
	Abriola	Anzi	Calvello	Corleto Perticara	Guardia Perticara	Laurenzana	Tutti
1. <i>Bovini</i>							
Uso collettivo:							
- Pascolo	23,1	40,0	50,0	16,7	—	—	26,8
- Bosco	30,8	60,0	66,7	41,7	55,5	12,5	47,9
Transumanza:							
- nella provincia	7,7	20,0	4,1	8,3	22,2	—	8,5
- nella regione	7,7	20,0	12,5	16,7	—	—	9,9
- fuori dalla regione	—	—	8,4	—	—	—	2,8
- nessuna	84,6	60,0	75,0	75,0	77,8	100,0	78,8
Locazione dei pascoli	76,9	20,0	16,7	—	44,4	—	25,4
2. <i>Ovini</i>							
Uso collettivo:							
- Pascolo	9,1	33,3	14,3	26,7	6,7	—	14,1
- Bosco	18,2	33,3	50,0	46,7	66,6	10,0	40,8
Transumanza:							
- nella provincia	—	—	—	6,7	13,3	—	4,2
- nella regione	—	33,3	7,1	—	6,6	—	5,6
- fuori dalla regione	—	—	—	—	—	—	—
- nessuna	100,0	66,4	92,9	93,3	80,1	100,0	90,2
Locazione dei pascoli	54,5	16,7	—	6,7	40,0	—	15,5
3. <i>Caprini</i>							
Uso collettivo:							
- Pascolo	15,4	25,0	23,5	22,2	5,5	—	15,3
- Bosco	38,5	37,5	52,9	66,6	66,6	9,1	49,4
Transumanza:							
- nella provincia	—	—	—	—	11,1	—	2,4
- nella regione	7,7	25,0	11,8	11,2	5,5	—	9,4
- fuori dalla regione	—	—	—	—	—	—	—
- nessuna	92,3	75,0	88,2	88,8	83,4	100,0	88,2
Locazione dei pascoli	69,2	12,5	5,9	11,1	38,9	—	41,2

dalla loro pr
risorse dei n
programmazi
sivo della col
tamente nuov
di agricoltura

In defin
collettivi ad
godimento. S
lità dei beni
private» (Cer

Questi b
potrebbero r
strutture e sc
adeguata ad c

Ciò può
in cui posson
una politica d
interventi, an
dovranno nec

Ma que
settore; in eff
tale da provo
ragioni che, e
intera, ma qu

Pensiam
mali di quali
potrebbero di

Altre rap
piacere di ge
l'equilibrio t
riere naturali
infine la poss
antibiotici, fo
selvatica.

A questo
efficaci.

Per quan
tiva alla quale
fornire un b
gestione dei
integrata nell'
ranno «l'ogge
aventi come s
anche un fatt

portanza della
funzione della
evata (Cosen-

laurenzana	Tutti
	26,8
12,5	47,9
	8,5
	9,9
	2,8
100,0	78,8
	25,4
	14,1
10,0	40,8
	4,2
	5,6
100,0	90,2
	15,5
	15,3
9,1	49,4
	2,4
	9,4
00,0	88,2
	41,2

dalla loro precedente condizione di «forte integrazione nell'insieme delle risorse dei montanari» esse si sono trasformate in «oggetto primario di programmazione nel quadro di destinazioni orientate verso l'interesse esclusivo della collettività» (Cervati, 1983), arrivando ad «una gestione completamente nuova poiché questi beni non sono incompatibili con delle forme di agricoltura moderna integrate nell'ecosistema» (Messina, 1985).

In definitiva, non è la capacità potenziale di produrre dei terreni collettivi ad essere in crisi ma l'inadeguatezza delle forme tradizionali di godimento. Sembra dunque necessario conservare il regime di indisponibilità dei beni di uso collettivo «per scoraggiare ed evitare le speculazioni private» (Cervati, 1983).

Questi beni, nel quadro di una combinazione tra sviluppo ed ambiente, potrebbero riacquistare una condizione privilegiata all'interno di nuove strutture e sotto nuove forme giuridiche nell'ambito di una valorizzazione adeguata ad opera di istituzioni cooperative.

Ciò può essere possibile poiché c'è una grande disponibilità di territori in cui possono essere realizzate attività produttive e servizi, nel quadro di una politica di protezione dell'ambiente, grazie a delle strutture uniche i cui interventi, anche se rispondono positivamente al bisogno di lavoro, non dovranno necessariamente dipendere da delle ipotesi di sviluppo.

Ma questo non basta per avviare un processo di risanamento del settore; in effetti, né gli animali né le terre demaniali hanno un'importanza tale da provocare delle iniziative in questo senso. Bisogna trovare delle ragioni che, andando al di là dell'economia, riguardino la collettività tutta intera, ma questa volta in maniera positiva.

Pensiamo all'ambiente ed all'immissione sul mercato di prodotti animali di qualità, due fattori che acquistano sempre più importanza e che potrebbero dunque dare una spinta a varie iniziative.

Altre ragioni valide potranno essere la salvaguardia della natura, il piacere di godersi la vegetazione ed il paesaggio, il ristabilimento dell'equilibrio tra l'animale e le terre collettive, la costituzione di barriere naturali contro gli incendi – in un certo modo la capra ne è una – ed infine la possibilità di assaporare prodotti naturali, carni senza ormoni né antibiotici, formaggi che abbiano un piacevole gusto di timo e di menta selvatica.

A questo stadio, le soluzioni tecniche ed i modelli saranno certamente efficaci.

Per quanto riguarda le terre degli enti pubblici e l'utilizzazione collettiva alla quale esse sono soggette, la legge della Regione campana ci sembra fornire un buon modello. In effetti, questa legge permette una nuova gestione dei beni collettivi compatibile con un'agricoltura moderna ma integrata nell'ecosistema in cui si situa. I beni collettivi non solo diventeranno «l'oggetto primario di una pianificazione nel quadro di orientamenti aventi come scopo l'interesse esclusivo della collettività» (Cervati, 1983) ma anche un fattore strategico di sviluppo ed una riserva naturale aperta a

tutti, e non più un semplice mezzo per integrare le deboli risorse delle popolazioni di montagna.

La cosa più importante è non arrivare troppo tardi ancora una volta.

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMI A., 1975, *Comunità montane e sviluppo economico*, Ed. Giuffrè, Milano.
- CERVATI G., 1983, «Le proprietà collettive tra Stato e Regioni», *Nuovo diritto agrario*, 3/4.
- CLEMENTI A., 1987, «Appunti per una storia della transumanza», *Il Vergaro*, 4, 5:13.
- CORONA R., 1985, *L'uso civico in Sardegna: problemi e prospettive*. Atti Convegno: Gli usi civici fra Stato e Regione, Fiuggi, 25-27 ottobre.
- COSENTINO E., CAIAZZO M., 1985, «Stato delle ricerche sul sistema zootecnico nella Comunità montana Sila Greca Cosentina. I. Struttura degli allevamenti», In: *Marginalità e sviluppo. Atti del Convegno di Rossano*, 14 Dicembre 1985, Marra Editore, Cosenza.
- COSENTINO E., RAMUNNO L., NAPOLITANO F., 1986, «Stato delle ricerche sul sistema zootecnico nelle Comunità montane Melandro e Alto Sauro Camastra. I. Struttura degli allevamenti». In: *Stato delle ricerche sulle aree marginali: le Comunità montane Alto Sauro-Camastra e Melandro*, Capriglione, Potenza.
- DE GREGORIO F., 1983, «Il recupero delle terre marginali e i problemi della difesa del suolo e della salvaguardia dell'ambiente nel Mezzogiorno». In: *Ricostruire l'agricoltura per ricostruire l'ambiente, Atti del III Convegno sulla salvaguardia dell'ambiente nel Mezzogiorno*, Congedo Editore, Galatina.
- D'ORAZIO E., 1982, *La pastorizia abruzzese dalle origini agli inizi del Novecento*, Studio Bibliografico Adelmo Polla, Avezzano.
- FORTICCHIA N., 1953, «Le attuali condizioni e i prevedibili nuovi orientamenti della zootecnia meridionale in conseguenza della riforma», In: *Problemi dell'agricoltura meridionale*, vol. II, Ed. Cassa per il Mezzogiorno, Roma.
- GABBA E., 1985, «La transumanza nell'Italia romana: evidenze e problemi. Qualche prospettiva per l'età altomedievale», In: *L'uomo di fronte al mondo animale nell'alto medioevo*, voll. 2, Panetto e Petrelli, Spoleto.
- GAUDIANI A., 1981, *Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore in Puglia*. Ristampa a cura di P. Di Cicco, Editrice Apulia, Foggia.
- INEA, 1956, *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia*, Ed. Italia, Roma.
- LORIZIO M.A., 1979, *Demani civici e Comunità montane*. Edagricole, Bologna.
- MEDICI G., 1972, *Principi di estimo*, Edagricole, Bologna.
- MESSINA G., 1984, *Il recupero delle aree marginali e la regolamentazione degli usi civici in Campania*. Ed. Cassa per il Mezzogiorno, Avellino.
- MESSINA G., 1985, «Migliorare come?», *Agricoltura Campania*, 2/3.
- MESSINA G., 1987, *Terre civiche collettive e pubbliche e questione agraria in Campania*, Università Verde Caserta.
- MONTI S., 1988, *Il mezzogiorno agricolo nel tempo e nello spazio*, Loffredo Editore, Napoli.
- PAONE N., 1987, *La transumanza: immagini di una civiltà*, Cosimo Iannone Editore, Isernia.
- PEDIO T., 1982, *Brigantaggio e questione meridionale* (a cura di M. Spagnoletti), II ed., Edizioni Levanti, Bari.
- PIAZZONI G., 1974, *La nuova legislazione per l'economia montana*, Patron Ed., Bologna.
- POSTIGLIONE A., 1974, «Evoluzione legislativa degli usi civici. Nuovi orientamenti regionalistici», *Annali Accademia Italiana di Scienze Forestali*, 23; 175:217.
- ROMAGNOLI E., 1979, *Introduzione al libro: Lorisio M.A. «Demani civici e Comunità montane»*, Edagricole, Bologna.

TABET D., 1989
agraria e am.
 TRIFONE R., 190
 WILKENS B., 198
 di alcuni sit
 pp. 350.
 ZACCAGNINI M.,

risorse delle
 ra una volta.
 itto agrario, 3/4.
 o, 4, 5:13.
 o: Gli usi civici
 ico nella Comu-
 n: *Marginalità e*
 , Cosenza.
 sistema zootec-
 Struttura degli
tane Alto Sanro-
 difesa del suolo
P Agricoltura per
nel Mezzogiorno,
 Studio Bibliog-
 ati della zootec-
meridionale, vol.
 . Qualche pros-
nell'alto medioevo,
ra delle Pecore in
 a.
vici in Campania.
 ania, Università
 ore, Napoli.
 ditore, Isernia.
 II ed., Edizioni
 Bologna.
 amenti regiona-
 Comunità mon-

TABET D., 1989, «La montagna, lo Stato, i comuni, gli altri Enti e privati», In: *Economia agraria e ambiente naturale*, Franco Angeli, Milano.
 TRIFONE R., 1963, *Gli usi civici*, Giuffrè Ed., Milano.
 WILKENS B., 1987, «Il passaggio dal Mesolitico al Neolitico attraverso lo studio delle faune di alcuni siti dell'Italia centro-meridionale». Tesi dottorato ricerca. Università di Pisa, pp. 350.
 ZACCAGNINI M., PALATIELLO A., 1984, *Gli usi civici*, Jovene Editore, Napoli.